

ALLEGATO "A" AL N. 154 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ASILO INFANTILE GIO BATTISTA E MARIETTA BORSETTI" con sede in Occhieppo Superiore

CAPO I

Art. 1 - Origine dell'Asilo

La Fondazione Asilo Infantile GIO BATTISTA E MARIETTA BORSETTI di Occhieppo Superiore trae la sua origine da atti di donazione numeri 13 e 14 del 1849, ai rogiti del Notaio Francesco Teodoro Calanzano.

Con codicillo del 11 ottobre 1959 al suo testamento olografo del 10.10.1959, pubblicato in data 17 gennaio 1964, il Signor Giacomo BORSETTI legava a favore di detto Asilo un fabbricato appositamente costruito e dotato di quanto necessario alla destinazione, con il vincolo che tale edificio e dotazione fossero, nel loro complesso, in perenne adibiti ad Asilo Infantile o comunque a scopo di istruzione od educazione dell'infanzia e con l'onore del rispetto delle condizioni tutte espresse nelle deliberazioni del Consiglio Comunale di Occhieppo Superiore in data 29 maggio, 26 giugno e 11 novembre 1958 e nella deliberazione dell'Amministrazione dell'Asilo Infantile Villa di Occhieppo Superiore in data 27 giugno 1958.

Con decreto del 15 marzo 1965 il Prefetto della Provincia di Vercelli autorizzava il Presidente dell'Asilo di Occhieppo Superiore ad accettare in nome e per conto dell'Ente il legato sopradetto "col vincolo del rispetto delle condizioni tutte espresse nelle citate deliberazioni".

In base ad una delle condizioni di cui sopra l'Asilo viene quindi ad essere denominato a tutti gli effetti "ASILO INFANTILE GIO BATTISTA E MARIETTA BORSETTI" con relativa intestazione sulla facciata principale dell'edificio e con divieto di mutarne, in avvenire, la destinazione e la denominazione in merito ai nomi "GIO BATTISTA E MARIETTA BORSETTI".

L'Asilo Infantile di Occhieppo Superiore era stato eretto in Ente Morale con Regio Biglietto del 5 giugno 1849 e riconosciuto come "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza" in base alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Art. 2 - Denominazione

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ASILO INFANTILE GIO BATTISTA E MARIETTA BORSETTI ENTE DEL TERZO SETTORE".

A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore verrà aggiunto alla denominazione il termine FONDAZIONE e l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo settore", che dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democraticità.

La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti tempo per tempo in materia.

Art. 3 - Sede

La sede della Fondazione è sita nel Comune di Occhieppo Superiore, in Piazza Vittorio Veneto, n. 10.

Art. 4 - Scopo

L'Asilo Infantile Gio Battista e Marietta Borsetti ha per scopo, privo di qualsiasi fine lucrativo, ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017 lettere d), f), i) ed l):

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

nonché, nello specifico, l'accoglienza dei bambini di ambo i sessi nell'età pre-scolare. Si propone l'educazione e lo sviluppo della personalità infantile, l'assistenza e la preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

La priorità di frequenza è riservata ai bambini di famiglie residenti nel Comune di Occhieppo Superiore con possibilità, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, di accogliere anche bambini di altri paesi.

Lo scopo di accoglienza dell'infanzia potrà essere perseguito anche in via indiretta concedendo a terzi l'uso del fabbricato in origine costruito per l'uso di Asilo Infantile; in ogni caso il fabbricato ubicato in Occhieppo Superiore, Piazza Vittorio Veneto, n. 10 dovrà sempre e comunque essere destinato ad attività di scuola materna o assimilate, in conformità con lo scopo di cui al presente articolo.

Eventuali disponibilità patrimoniali che risultassero dai rendiconti annuali dell'Asilo potranno essere destinate ad altri Enti che svolgono attività nel campo sociale e/o assistenziale a favore della popolazione di Occhieppo Superiore, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini anche in età scolare. La destinazione di tali

interventi economici dovrà avvenire con apposita delibera

motivata dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso con il parere favorevole dei membri di diritto nominati dalla famiglia BORSETTI.

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento tra i bambini; i bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati secondo le vigenti Leggi e per ragioni di età a ricevere l'istruzione elementare.

Non possono essere ammessi all'Asilo i bambini non in regola con le normative vigenti in materia di prescrizioni sanitarie in genere.

Ai bambini che frequentano l'Asilo può essere somministrata la refezione quotidiana a discrezione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero delle domande di ammissione all'Asilo superi quello dei posti disponibili, viene data la preferenza ai bambini che si trovino rispettivamente nelle seguenti condizioni:

- orfani di entrambi i genitori;
- orfani del padre o della madre, con il genitore superstite inabile od occupato per motivi di lavoro;
- appartenenti a famiglie numerose o di povere condizioni da comprovare con documentazione idonea a dimostrare lo stato di bisogno della famiglia, a giudizio discrezionale insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; dell'avvenuta presentazione verrà rilasciata ricevuta alla famiglia con indicata la data e l'ora di presentazione.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali la partecipazione in società di scopo. Le suddette attività dovranno comunque avere le caratteristiche di secondarietà e strumentalità e dovranno essere individuate attraverso le modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio della Fondazione è formato come segue:

PATRIMONIO INDISPONIBILE:

Fabbricato in Occhieppo Superiore, Piazza Vittorio Veneto n. 10, edificato appositamente ad uso Asilo Infantile e dotato di quanto necessario dal Signor Giacomo BORSETTI, pervenuto all'Asilo in seguito a testamento olografo del suddetto Signor Giacomo BORSETTI pubblicato con verbale a rogito del Notaio Andrea JEMMA di Biella in data 17 gennaio 1964;

PATRIMONIO DISPONIBILE:

a) Immobile principale con fabbricato rustico retrostante, già sede dell'"Asilo Villa", in Occhieppo Superiore, Piazza

della Chiesa (ora Piazza Don Maffeo), acquisiti per

donazione della Signora Cecilia VIGNA vedova CALANZANO e congiunti con atto Notaio CALANZANO del maggio 1849, già sede dell'attività dell'Asilo fino al 1965, ristrutturati a nuovo e trasformati in negozi ed alloggi a scopo di reddito a cura e spese del Signor Roberto BORSETTI negli anni 1989/1991;

b) Immobili in Occhieppo Superiore, Piazza della Chiesa (ora Piazza Don Maffeo) adiacenti agli immobili di cui al punto precedente, acquistati con atto a rogito del Notaio Cosimo CAROLI di Biella in data 11 dicembre 1986 con utilizzo di somma allo scopo donata all'Asilo dal Signor Roberto BORSETTI con atto a rogito del Notaio Cosimo CAROLI di Biella in data 20 giugno 1986, ristrutturati a nuovo a cura e spese del Signor Roberto BORSETTI, per la loro messa a reddito;

c) Negozio in Biella, Via Galimberti, n. 39, Condominio Galimberti "B", acquistato con atto a rogito del Notaio Cosimo CAROLI di Biella in data 31 gennaio 1980 con utilizzo di somma allo scopo donata all'Asilo dalla "Filatura di Chiavazza S.p.a." con atto a rogito del Notaio Cosimo CAROLI di Biella in data 15 gennaio 1981;

d) N. 3 alloggi in Biella, Via N. Sauro n. 14, Condominio Sant'Anna, acquisiti per donazione della "Filatura di Chiavazza S.p.a." con atto a rogito del Notaio Cosimo CAROLI di Biella in data 2 aprile 1984;

e) giacenza liquida sul conto corrente aperto presso la sede centrale della Banca Sella S.p.A.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal suddetto patrimonio indisponibile e disponibile, dai beni mobili e immobili posseduti, nonché da tutti gli altri beni, mobili o immobili, che ulteriormente pervenissero da parte di benefattori e terzi, in qualsivoglia modalità, compreso l'acquisto a titolo oneroso, ovvero da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione.

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, costituite dalle rette dei bambini, dalle private oblazioni e ogni altro provento non destinato ad incremento del patrimonio, quali, ad esempio, lasciti e legati ereditari di qualsivoglia tipo, proventi di iniziative, anche commerciali, direttamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, nei limiti ammessi dalla legge. Non è consentito di utilizzare introiti derivanti da alienazioni patrimoniali per finanziare spese di ordinaria amministrazione, fatta salva apposita delibera, in deroga all'art. 9 del presente Statuto, del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere adottata a maggioranza

assoluta dei componenti il Consiglio e, in ogni caso, con il parere favorevole di entrambi i membri di diritto nominati dalla famiglia BORSETTI.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi nonché di eventuali fondi, riserve o capitale, sotto qualunque forma diretta o indiretta, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore, aventi attività affini o analoghe a quelle della Fondazione. Per assicurare l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio indisponibile della Fondazione.

CAPO II

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

Al superamento dei parametri definiti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, è, altresì, necessaria la nomina dell'Organo di Revisione legale dei Conti.

Art. 7 - Membri del Consiglio di Amministrazione

L'Asilo Infantile Gio Battista e Marietta BORSETTI è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, come segue:

a) membri di diritto:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia Matrice di Santo Stefano di Occhieppo Superiore;
- l'arciprete pro-tempore della Chiesa di Sant'Antonio Abate della frazione di Galfione; qualora le due Parrocchie siano rette dal medesimo sacerdote, questi ricoprirà l'incarico con diritto ad un unico voto;
- un membro scelto dai discendenti diretti del Signor Giacomo BORSETTI nato a Biella il 13 luglio 1887, con votazione per stirpe;
- un membro scelto dai discendenti diretti del Signor Roberto BORSETTI nato a Luserna San Giovanni il 17 agosto 1921, con votazione per stirpe;
- un membro scelto dal Sindaco pro tempore del Comune di Occhieppo Superiore;

b) membri ulteriori:

- un numero variabile di membri, per arrivare ad un totale

di sette qualora venissero a mancare membri di diritto e/o

di nomina, mediante cooptazione da parte dei membri in carica a maggioranza assoluta di voti e in ogni caso con il voto favorevole dei due membri di diritto nominati dalla famiglia BORSETTI.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina al proprio interno:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

Esso nomina, altresì, anche al di fuori dei suoi membri, stabilendone la retribuzione:

- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla stessa persona, qualora l'incarico sia attribuito ad un soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, all'atto della nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere stabilisce le deleghe ad essi spettanti.

Sempre nella prima seduta il Consiglio nomina, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, l'Organo di Controllo e, ove necessario a mente di legge, il Revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino a che i rispettivi successori abbiano assunto l'Ufficio.

Venendo a mancare un consigliere, per qualsiasi causa, la nomina del sostituto avverrà al più presto con le stesse modalità con cui era stato nominato il consigliere uscente.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria assume l'incarico per la durata rimanente, originariamente prevista per il sostituito.

In caso di decesso o di decadenza di uno o entrambi i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla famiglia BORSETTI, il Consiglio, fino al momento del reintegro completo del suo organico, manterrà unicamente poteri di ordinaria amministrazione con divieto assoluto di porre in essere atti dispositivi del patrimonio immobiliare della Fondazione.

Art. 8 - Decadenza

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso a maggioranza semplice degli altri membri.

Art. 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e quorum

Fatta eccezione per le diverse maggioranze previste dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di

almeno quattro componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse in conflitto con quello della Fondazione, non può prendere parte alla deliberazione ai sensi di Legge.

La deliberazione di approvazione del conto consuntivo deve essere presa entro il 30 aprile di ogni anno, mentre quella di approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri; in quest'ultimo caso il Presidente dovrà convocare il Consiglio per una data compresa entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'invito a intervenire alle adunanze, tanto ordinarie quanto straordinarie, con l'ordine del giorno delle questioni da trattarsi, deve essere scritto e firmato dal Presidente e spedito per posta agli interessati almeno sette giorni prima o recapitato con altri mezzi che consentano di verificare l'effettivo ricevimento della comunicazione, almeno tre giorni prima della data prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Sia le comunicazioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia gli avvisi di convocazione possono essere inviati a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo e-mail o p.e.c. che gli interessati abbiano comunicato al Segretario.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, che cura la tenuta del relativo registro, e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento degli scopi della Fondazione, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale; delibera in materia di modifiche dello statuto;

nomina, sospende o licenzia il personale dipendente; decide e delibera in genere su tutti gli affari che interessino l'Asilo.

Con apposita delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, e in ogni caso con il parere favorevole dei due membri di diritto nominati dalla famiglia BORSETTI, la Fondazione potrà decidere di avviare altre attività rientranti comunque nel campo assistenziale, purché nei limiti di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione fissa ogni anno il numero dei bambini da accettarsi, la quota mensile da pagarsi in via ordinaria e stabilisce una o più tariffe ridotte; nomina una commissione di tre membri, scelti anche tra persone estranee al Consiglio, la quale dovrà esprimersi in merito all'accoglimento delle domande presentate dalle famiglie per ottenere la riduzione delle rette di frequenza, il tutto operando secondo i criteri previsti da un apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio stesso. La suddetta Commissione, nella prima seduta, nomina tra i suoi membri un segretario che redige i verbali delle riunioni e cura la tenuta del relativo libro. Il Consiglio stabilisce altresì le date e gli orari di apertura e di chiusura dell'Asilo.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la rappresentanza legale della Fondazione in ogni sede, anche giudiziaria di qualsiasi grado, in caso di sua assenza o impedimento spetta al Vice-Presidente;
- l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- la sospensione per gravi e urgenti motivi dei dipendenti.

Il Presidente vigila con la diligenza del buon "pater familias" sull'adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione della gestione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi deliberati, del regolare svolgimento delle consultazioni e delle iniziative intraprese, nonché dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e di legge.

In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni spettano al Vice-Presidente come nominato.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Segretario

Il Segretario cura la conservazione dei titoli e dei documenti relativi ai beni e il normale andamento degli affari, nonché la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario si occupa poi dell'informazione pubblica relativa all'attività della Fondazione.

Art. 12 - Attribuzioni e doveri del Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità della Fondazione e predispone annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, a discrezione del Consiglio di Amministrazione che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. L'organo di controllo, che dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale, qualora obbligatorio a mente di legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'Organo di Controllo redige annualmente una Relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 14 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, che dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita

relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione ed è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 30 comma 6 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 - Gratuità dell'incarico

Le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nonché quella di Revisore legale dei Conti, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese che dovessero spettare agli interessati per eccezionali casi particolari che comunque dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con il voto favorevole dei due membri nominati dalla famiglia BORSETTI.

Sono gratuite, altresì, le cariche di Segretario e Tesoriere ove ricoperte da membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Bilancio di esercizio e Libri sociali

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente del Terzo Settore, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e in esso documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), dovrà redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio sociale, se sussistono le condizioni di redazione, viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Gli Organi della Fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri Organi.

Art. 17 - Regolamenti interni e disposizione particolari

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti della

Fondazione per tutte quelle materie o disposizioni che non sono oggetto di previsione statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed a quella sull'andamento disciplinare avvalendosi, se lo ritiene necessario, dell'opera di medici o di esperti del settore.

Alla vigilanza sull'andamento didattico provvedono le autorità scolastiche competenti.

È in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l'Asilo per accertarsi che l'attività proceda regolarmente.

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione validamente riunito, nel rispetto della disciplina applicabile alla Fondazione, con la maggioranza di quattro quinti dei voti favorevoli dei presenti ed in ogni caso con il voto favorevole dei due membri di diritto nominati dalla famiglia BORSETTI. Nell'avviso di convocazione saranno indicate, nella loro sostanza, le modifiche proposte.

CAPO III

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione validamente riunito, con la maggioranza di tre quarti dei voti favorevoli dei membri del Consiglio medesimo, può deliberare lo scioglimento della Fondazione.

Nella medesima delibera, con le maggioranze sopra specificate, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e, qualora non siano scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali emolumenti, al fine di curare la fase di liquidazione del patrimonio della Fondazione. Esaurita la liquidazione, il patrimonio rimanente dovrà essere devoluto con le regole di seguito disciplinate.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Pertanto, nel rispetto della normativa prevista in materia di Enti del Terzo Settore, i due membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla famiglia BORSETTI devono redigere, preliminarmente alla delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio, un elenco contenente l'indicazione di uno o più enti beneficiari - in ogni caso Enti del Terzo Settore - con ordine di preferenza, utilizzando quale criterio principale di scelta la territorialità, ovverosia individuando enti che svolgano la propria attività in favore del territorio del Comune di Occhieppo Superiore e, ove ciò non fosse possibile, all'interno del territorio della Provincia di Biella. Nell'ipotesi in cui non si possa utilizzare detto criterio,

la scelta verrà effettuata comunque nel rispetto della

normativa in vigore in materia di Enti del Terzo Settore. Detto elenco dovrà quindi essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio della Fondazione con le maggioranze previste dal presente articolo. In caso di mancata approvazione di detto elenco, spetterà ai due membri del Consiglio di Amministrazione della famiglia BORSETTI redigere un nuovo elenco da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente all'individuazione dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione, in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, per la devoluzione del patrimonio sarà necessario il previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per l'inserzione

Biella, trentuno maggio duemilaventitre

- Luigi PLONER

- Vittorio SCRIBANTI

E' copia conforme all'originale debitamente firmato in ogni foglio ed allegato

Biella,